

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI DATI E INFORMAZIONI DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO

Approvato con atto di C.C. n° 66 del 28/11/2013

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Ambito di applicazione
- Articolo 3 – Dichiarazione iniziale
- Articolo 4 – Moduli delle dichiarazioni
- Articolo 5 – Modalità e termini del procedimento – Diffida ad adempiere – Sanzioni
- Articolo 6 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Articolo 7 – Responsabile
- Articolo 8 – Entrata in vigore
- Articolo 9 – Disposizioni finali
- Articolo 10 – Norme di rinvio

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Poggio Renatico ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali ovvero a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nel prosieguo denominati anche “titolare/i di carica politica”.

Articolo 3 Dichiarazione iniziale

I titolari di carica politica, entro tre mesi dalla data della proclamazione o dalla data della surrogazione o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso il protocollo del Comune di Poggio Renatico i dati e le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs.

33/2013, di seguito indicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

I documenti di cui al presente comma, laddove non siano formati dal Comune o non siano comunque già nella disponibilità dell'Ente per specifica disposizione di legge, dovranno essere depositati dal titolare di carica politica presso il protocollo del Comune entro tre mesi dalla data della proclamazione o dalla data della surrogazione o dalla nomina; laddove l'obbligato non vi provveda, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni elevata dal soggetto di cui all'art. 10, verrà effettuata pubblicazione dell'inadempimento sul sito web del Comune.

Articolo 4 **Moduli delle dichiarazioni**

La Segreteria generale metterà a disposizione apposita modulistica per agevolare gli adempimenti dei titolari di carica politica; l'utilizzo della predetta modulistica, tuttavia, è facoltativo, essendo sufficiente che quanto prodotto dal titolare di carica politica sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 5 **Modalità e termini del procedimento – Diffida ad adempiere – Sanzioni**

1. All'esclusivo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia contenuti nel presente regolamento, la Segreteria Generale invia ai soggetti di cui all'articolo 2, la modulistica occorrente per la dichiarazione con l'invito a provvedere all'adempimento. La Segreteria generale provvede a rendere noto al Sindaco l'avvenuto invio della modulistica e l'elenco dei destinatari. Il mancato invio o la mancata ricezione della documentazione non esonera i titolari di carica politica dall'assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Decorso il termine di scadenza dell'adempimento, il Responsabile di cui all'art. 7 diffida l'inadempiente, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa. Nella comunicazione, che sarà inviata per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inadempimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa indicata al successivo comma 4.
3. Nel caso in cui l'amministratore inadempiente provveda, nel termine assegnato al precedente comma 2, a presentare la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile di cui all'art. 7, provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza; in caso contrario, il Responsabile di cui all'art. 7, trasmette al Comandante della Polizia locale la documentazione necessaria ai fini della contestazione di cui all'art. 14 della L. 689/1991 e per gli ulteriori adempimenti in materia sanzionatoria e dà notizia dell'inadempimento all'albo pretorio comunale.
4. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, diffidati, non adempiano nei termini assegnati o non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al precedente art. 3, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. ed integr., comporterà l'irrogazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria nell'ammontare di seguito indicato e il relativo provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione:

- a) sanzione da € 500,00 ad € 1.000,00 per la parziale ottemperanza;
- b) sanzione da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la mancata ottemperanza.

L'accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni e l'opposizione agli atti, sono regolamentate dalla Legge 24.11.1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*".

5. Il soggetto di cui all'art. 18 della L. 689/1991, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio di cui al comma 4, è il Comandante della Polizia Locale.

6. Dell'eventuale inadempimento di cui al comma 4 ne saranno informati, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco nonché il Presidente del Consiglio comunale al fine di darne comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio comunale.

Articolo 6

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. La Segreteria Generale cura la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento e la relativa pubblicazione sul sito web del Comune di Poggio Renatico.

2. Le dichiarazioni e i documenti previsti all'art. 3 sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Poggio Renatico.

3. I dati e le informazioni contenuti nel comma 2 del presente articolo sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto del presente regolamento sono pubblicati in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e succ. mod. ed integr.e, in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 14.

5. Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui al presente regolamento, in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli o di fruirne gratuitamente, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Articolo 7

Responsabile

1. Il responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nel presente regolamento è il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed integr.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

2. La Segreteria Generale, all'esclusivo scopo di agevolarne l'applicazione, cura la consegna a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 di copia del presente regolamento entro 15 giorni dalla proclamazione, surrogazione o nomina.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione già vigente in materia.

Art. 10
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.